

REGOLAMENTO (CE) N. 1916/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2006

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell'Albania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

nale sono annuali e la loro durata è illimitata nel tempo. Occorre pertanto disciplinare la loro apertura e la loro gestione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1616/2006 del Consiglio, del 23 ottobre 2006, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, e di applicazione dell'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il 12 giugno 2006, è stato firmato a Lussemburgo un accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania ⁽²⁾, dall'altra (in appresso «l'accordo di stabilizzazione e di associazione»), attualmente in fase di ratificazione.

(2) Il 12 giugno 2006, il Consiglio ha stipulato un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania ⁽³⁾, dall'altra (in appresso «l'accordo interinale»), volto ad attuare il più rapidamente possibile le disposizioni relative agli scambi e alle questioni commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, che entrerà in vigore il 1° dicembre 2006.

(3) L'accordo di stabilizzazione e di associazione e l'accordo interinale statuiscono che determinati pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Albania beneficiano all'importazione nella Comunità di un'aliquota ridotta o nulla del dazio doganale, entro i limiti di contingenti tariffari comunitari.

(4) I contingenti tariffari comunitari contemplati dall'accordo di stabilizzazione e di associazione e dall'accordo interi-

(5) In ottemperanza all'articolo 308 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾ si deve disporre l'applicazione del sistema di gestione contemplato dal regolamento medesimo.

(6) Gli Stati membri devono garantire l'accesso continuativo e a parità di condizioni di tutti gli importatori della Comunità ai contingenti tariffari, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste per tali contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento dei contingenti. Al fine di assicurare un'efficiente gestione comune di detti contingenti, occorre che gli Stati membri possano prelevare dai volumi contingenziali i necessari quantitativi corrispondenti alle importazioni effettive e che i contingenti siano gestiti in stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione. Quest'ultima deve poter monitorare il tasso di utilizzo dei contingenti e informare gli Stati membri in merito. Per ragioni di rapidità e di efficacia, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione comunichino, nei limiti del possibile, per via telematica.

(7) Conformemente alle disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'accordo interinale, i volumi dei contingenti relativi all'esercizio 2006 devono essere fissati in base al quantitativo totale dei volumi contingenziali di base indicati all'allegato III dei predetti accordi.

(8) Il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo interinale e continuare ad essere applicato dopo l'entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

(9) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

⁽¹⁾ GU L 300 del 31.10.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 239 dell'1.9.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 402/2006 della Commissione (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 35).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prodotti originari dell'Albania e figuranti all'allegato, che sono immessi in libera pratica all'interno della Comunità, beneficiano di un'aliquota di dazio ridotta o nulla, ai livelli ed entro i limiti dei contingenti tariffari comunitari annuali indicati nel medesimo allegato.

Tali prodotti sono accompagnati da una prova dell'origine, conformemente a quanto stabilito nel Protocollo 4 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e nell'accordo interinale.

2. I singoli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti di cui al paragrafo 1 un accesso continuativo e a parità di condizioni ai contingenti tariffari, finché consentito dal saldo del volume del contingente considerato.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2006.

2. Lo scambio di comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla gestione dei contingenti tariffari si svolge, nei limiti del possibile, per via telematica.

Articolo 3

1. Il volume del contingente tariffario specifico delle preparazioni e delle conserve di acciughe, figurante all'allegato con il numero d'ordine 09.1505, può essere aumentato ogni anno, a partire dal 2007, fino al raggiungimento di un volume annuo di 1 600 tonnellate o finché le parti non converranno di applicare altre disposizioni.

2. L'incremento annuo, di cui al paragrafo 1, può essere applicato solo nel caso in cui sia stato utilizzato almeno l'80 % del volume aperto nel corso dell'anno precedente.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, nel quadro del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC congiuntamente alla corrispondente descrizione.

PESCE E PRODOTTI DELLA PESCA

Numero d'ordine:	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume contingentale	Aliquota del dazio
09.1500	0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 20 0302 11 80 0303 21 10 0303 21 20 0303 21 80 0304 10 15 0304 10 17 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 0304 20 15 0304 20 17 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	40 10 50 11, 17, 40 10 50 61 61	Trota (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>): viva; fresca o refrigerata; congelata; secca, salata o in salamoia, affumicata; filetti e altre carni del pesce; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	Dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006: 50 tonnellate Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 e ogni anno successivo: 50 tonnellate	esenzione
09.1501	0301 93 00 0302 69 11 0303 79 11 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	30 20 40 16 20 60 30 63 63	Carpa: viva; fresca o refrigerata; congelata; secca, salata o in salamoia, affumicata; filetti e altre carni del pesce; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	Dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006: 20 tonnellate Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 e ogni anno successivo: 20 tonnellate	esenzione
09.1502	ex 0301 99 90 0302 69 61 0303 79 71 ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 94 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	80 80 77 50 82 30 70 40 65 65	Orata di mare (<i>Dentex dentex</i> e <i>Pagellus</i> spp.) viva; fresca o refrigerata; congelata; secca, salata o in salamoia, affumicata; filetti e altre carni del pesce; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	Dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006: 20 tonnellate Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 e ogni anno successivo: 20 tonnellate	esenzione

Numero d'ordine:	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Volume contingentale	Aliquota del dazio
09.1503	ex 0301 99 90 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 94 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80	22 10 85 79 60 84 40 80 50 67 67	Spigola (<i>Dicentrarchus labrax</i>) viva; fresca o refrigerata; congelata; secca, salata o in salamoia, affumicata; filetti e altre carni del pesce; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	Dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006: 20 tonnellate Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 e ogni anno successivo: 20 tonnellate	esenzione
09.1504	1604 13 11 1604 13 19 ex 1604 20 50	10, 19	Preparazioni e conserve di sardine	Dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006: 100 tonnellate Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 e ogni anno successivo: 100 tonnellate	6 %
09.1505	1604 16 00 1604 20 40		Preparazioni e conserve di acciughe	Dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006: 1 000 tonnellate Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2007 e ogni anno successivo: 1 000 tonnellate ⁽¹⁾	esenzione

(¹) A decorrere dal 1° gennaio 2007, il volume contingentale annuale sarà aumentato di 200 tonnellate purché almeno l'80 % del contingente dell'anno precedente sia stato utilizzato entro il 31 dicembre di quell'anno. Tale meccanismo si applicherà fino a quando il volume contingentale annuale raggiunge 1 600 tonnellate oppure le parti concordano l'applicazione di modalità diverse.